

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FROSINONE
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Frosinone in persona del giudice Dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, pendente

tra

SOCIETA' CLIENTE

- opponenti -

E

BANCA

- opposta -

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I FATTI CONTROVERSI.

La SOCIETA' OMISSIS e i sigg.ri OMISSIS hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2009, con cui il Tribunale di Frosinone ha ingiunto loro di pagare a BANCA, la somma di € 160.579,68 oltre accessori (quanto ai sig.ri OMISSIS limitatamente all'importo di € 90.000,00, in virtù di fidejussioni sottoscritte in data 04.04.2006), quale saldo passivo del conto corrente n. OMISSIS, sottoscritto in data 01.02.2006 e chiuso in data 15.05.2009.

Gli opponenti hanno contestato:

- 1) che la banca si è limitata a produrre, a fondamento della pretesa, un mero saldaconto, riferentesi a poco più di tre mesi;
- 2) che la misura degli interessi applicati dalla banca ha superato il tasso soglia previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 nel I trimestre dell'anno 2009;
- 3) l'illegittima applicazione di voci di spesa non pattuite;
- 4) l'illegittima capitalizzazione degli interessi.

Ciò premesso, hanno concluso domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

La BANCA si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché infondata, con vittoria di spese.

E' stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, ed infine all'udienza del 24.06.2016 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi rispettivamente a quelle rassegnate nell'atto di citazione in opposizione e nella comparsa di risposta, e la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. SUL MERITO DELL'OPPOSIZIONE.

2.1 In primis, gli opposenti hanno lamentato il difetto di prova del credito ingiunto, motivando nel senso dell'insufficienza del solo saldaconto a fornire prova del credito anche nel giudizio di opposizione.

L'eccezione è priva di pregio.

Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, deve trovare applicazione, in punto di riparto dell'onere della prova, il principio, enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13533/2001, per cui *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”*.

Inoltre, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, è costante nel ritenere che *“la sussistenza e l'ammontare del credito vantato dall'istituto bancario è correttamente fornita in sede monitoria mediante la produzione dell'estratto conto ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 e nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo mediante allegazione degli estratti conto riproducenti tutti i movimenti del conto corrente durante il corso dell'intero rapporto”* (Trib. Bari, 4.7.2012, n. 2413, De Jure; Cass. n. 6705/2009).

Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto il contratto di conto corrente n. OMISSIS (all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo), sottoscritto in data 01.02.2006 dal legale rappresentante della SOCIETA' OMISSIS, le fideiussioni sottoscritte in data 04.04.2006 dai sig.ri OMISSIS, e gli estratti del conto corrente dall'inizio del rapporto alla chiusura del conto (all. 2 alla comparsa di risposta).

Pertanto, l'opposta ha fornito compiuta dimostrazione del titolo posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria, e del *quantum* della medesima.

2.2 Altrettanto privo di pregio è il motivo di opposizione con cui si contesta il superamento della soglia di usura.

Il consulente nominato, Dott. OMISSIS, attenendosi al criterio dettato dal giudice istruttore e giungendo a conclusioni pienamente condivisibili, in quanto immuni da errori e vizi logici e basate su un attento ed obiettivo esame della documentazione in atti, ha accertato che il TEG relativo al rapporto di conto corrente è sempre rimasto entro la soglia di usura.

Dal punto di vista metodologico, va precisato che correttamente il consulente non ha compreso nel calcolo del TEG rilevante ai fini della verifica del superamento della soglia la commissione di massimo scoperto.

Sentenza, Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo n. 205 del 10 febbraio 2017

E' corretto, infatti, valutare la sussistenza dell'usura avendo riguardo alle prescrizioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti circa la rilevazione del TEG (in tal senso: Trib. Novara 9.2.2006, Utet Giur.; Trib. Benevento 7.5.2009, ibidem; Trib. Teramo 25.3.2013, De Jure).

Come è noto, l'art. 2, co. 4, L. n. 108/1996 (nel testo applicabile alla presente causa) prevede che il limite di cui all'art. 644, co. 3, c.p., oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

In base allo stesso art. 2 (co. 1 e 2), il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio; a tal fine, la Banca d'Italia, quale organo di vigilanza, deve fornire alle banche e agli operatori finanziari autorizzati le istruzioni utili per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati in relazione a categorie omogenee di operazioni creditizie.

Ebbene, le istruzioni della Banca d'Italia, fino al secondo trimestre del 2009, hanno previsto che la commissione di massimo scoperto non entrasse nel calcolo del TEG (e gli stessi decreti ministeriali recanti le tabelle dei tassi medi rilevati trimestralmente si sono attenuti a tali indicazioni).

La situazione è mutata con l'art. 2 bis d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009), con cui è stato espressamente stabilito che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., 2 e 3 l. n. 108/1996.

In conseguenza, la Banca d'Italia ha poi emanato nell'agosto 2009 nuove istruzioni in materia, disponendo che la commissione di massimo scoperto vada inclusa nel calcolo del TEG.

Fino ad allora gli operatori bancari (e così anche i clienti delle banche) hanno confidato nel fatto che il tasso effettivo globale andasse calcolato senza tener conto della commissione di massimo scoperto: onde sarebbe incongruo ritenere oggi usurario ciò che, in base alle prescrizioni della Banca d'Italia, non poteva esserlo in passato.

Del resto, se il TEGM (tasso effettivo globale medio) era rilevato dal Ministero del tesoro senza tener conto della commissione di massimo scoperto, il computo di questa, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si traduce in un'operazione in cui sono poste a confronto grandezze eterogenee: e cioè un tasso globale medio che non ricomprende la commissione di massimo scoperto e un TEG che, invece, lo include. Se si seguisse tale strada, i tassi globali praticati dalle banche risulterebbero sistematicamente superiori al tasso soglia (visto che gli istituti di credito applicano spesso un saggio di interesse che si attesta di poco al di sotto di quello rilevato dal Ministero del tesoro, aumentato della metà), nonostante tale valore sia ricavato da accertamenti che, non prendendo in considerazioni le commissioni di massimo scoperto, non possano dirsi indicativi dell'andamento di mercato che riguarda queste ultime.

L'effetto ultimo sarebbe, in definitiva, quello di individuare tassi usurari per effetto del solo mancato allineamento dei valori da raffrontare.

Sentenza, Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo n. 205 del 10 febbraio 2017

Può aggiungersi, in argomento, che lo stesso cit. art. 2 bis d.l. n. 185/2008 contiene disposizioni transitorie che presuppongono il diverso regime vigente prima dell'entrata in vigore della nuova legge e fanno salva la disciplina cui gli istituti di credito, in considerazione delle istruzioni della Banca d'Italia, si sono conformate; infatti il co. 2 dell'art. 2 bis prevede: *“Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”*; il co. 3 dispone: *“I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data”*.

2.3 Quanto al preteso addebito di spese non pattuite, l'eccezione è generica, non avendo la parte indicato di quali spese si tratti, né in quali trimestri e in che misura le stesse siano state applicate.

2.4 Gli oppositori hanno lamentato, inoltre, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c..

Il c.d. anatocismo bancario è attualmente disciplinato dall'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) - introdotto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016 n. 49 - che ha attribuito al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

Con deliberazione del 9 febbraio 2000 (adottata in attuazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 e pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 2000, n. 43) il C.I.C.R. ha stabilito le modalità di calcolo degli interessi nei rapporti bancari regolati in conto corrente, prevedendo che:

- 1) l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità;
- 2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- 3) il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può produrre interessi se ciò è stato contrattualmente stabilito, ma su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Alla luce di quanto stabilito dall'art. 2 della deliberazione del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000 si deve quindi ritenere pienamente legittima la capitalizzazione degli interessi, pattuita con la medesima periodicità per gli interessi attivi e per quelli passivi, mediante apposite clausole contenute nei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale delibera (cioè a decorrere dal 22 aprile 2000, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale).

Sentenza, Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Maria Ciccolo n. 205 del 10 febbraio 2017

Nel caso di specie, il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 1.2.2006 ed è stata pattuita, conformemente al disposto della delibera C.I.C.R. richiamata, un'identica periodicità, trimestrale, di capitalizzazione.

Pertanto, l'eccezione è priva di pregio.

In conclusione, l'opposizione va respinta.

Alla soccombenza dell'opponente rispetto alla domanda di pagamento introdotta in via monitoria segue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, ridotti in considerazione della semplicità della controversia.

Le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da SOCIETA' OMISSIS e dai sig.ri OMISSIS; 2) condanna SOCIETA' OMISSIS e i sig.ri OMISSIS a pagare a BANCA, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; 3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte opponente.
Frosinone, lì 9.2.2017

**Il Giudice
Dott.ssa Maria Ciccolo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*